

**Proponente: 10.A**  
**Proposta: 2020/121**  
**del 29/05/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 681**  
**del 29/05/2020**

**SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA**

**Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AREE MERCATO CONTADINO E  
BIOLOGICO DEL SABATO MATTINA IN PIAZZA FONTANESI**

## LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 267/2000, con provvedimenti del Sindaco n.78396/2020 del 29/04/2020 e' stato attribuito alla alla Dr.ssa Lorena Belli l'incarico dirigenziale del "Servizio Sportello Attivita' Produttive e Edilizia" con decorrenza 01/05/2020 sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata, ai sensi dell'art. 13 Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Visti:

- il D.L. 6/2020 convertito con modifiche dalla L. 13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. 11/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. 19/2020, il D.L. 33/2020;

Visti in particolare:

- il D.P.C.M. del 17/05/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, in vigore dal 18 maggio 2020, che al punto 4) del dispositivo, prevede l'apertura del commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) nel rispetto delle indicazioni tecniche o operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 2 al provvedimento sopracitato;
- il punto 1) "Misure generali" dell'allegato C) della sopracitata ordinanza che prevede anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, che dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 :
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

#### CONSIDERATO:

- che il Comune ha la competenza della regolazione e gestione dei mercati, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

#### CONSIDERATO :

- Che con deliberazioni del 04.06.2009 e del 22.12.2009 la Giunta Comunale ha autorizzato il mercato del contadino nell'area di Piazza Fontanesi che è stata assegnata alle associazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti, Cia e UGC per lo svolgimento del mercato stesso nella giornata del sabato mattina;
- che il mercato è stato sospeso a seguito dell'emergenza epidemiologica per i mesi di marzo e aprile;
- che con ordinanza del Sindaco n. P.G. 2020 /81270, si è provveduto alla riapertura dal 9 maggio 2020 del mercato del contadino nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di emergenza epidemiologica;
- che con determina dirigenziale RUAD 582 dell' 8.05.2020 avente per oggetto " Mercato del contadino e del biologico del sabato in piazza Fontanesi – disposizioni in merito alla riapertura della vendita di prodotti alimentari " sono state dettate le condizioni di apertura del mercato con esplicito richiamo all'ordinanza summenzionata ;
- che sono state collocate nell'area del biologico le sole due concessioni dei posteggi attualmente in essere e legittime, con scadenza a fine anno 2020 ;
- che parte dell'area del mercato biologico rimane libera, in quanto allo stato attuale non esistono altre concessioni legittimamente rilasciate e pertanto si procede all'assegnazione dell'area suddetta alle associazioni di categoria sopraindicate;
- che le associazioni di categoria si impegnano ad occupare lo spazio di cui al punto precedente con aziende aderenti alle associazioni stesse, dando atto che la cittadinanza ha segnalato la necessità della presenza di soggetti che provvedono alla vendita di prodotti biologici e naturali e a Km 0;

#### RILEVATO:

- che, le aree mercatali sono state ridisegnate in modo da assicurare ampi spazi per la clientela che intendono acquistare i prodotti posti in vendita, così da evitare assembramenti e permettere su tutte le aree l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro durante le operazioni di vendita, anche attraverso l'individuazione eventuale di percorsi di entrata e uscita ;

#### DATO ATTO:

- che, le misure a carico delle associazioni nella predisposizione e collocamento delle imprese aderenti sono:
  1. pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  2. è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani ;
  3. messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  4. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  5. in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
  6. ogni titolare di posteggio è responsabile dell'area concessa e dovrà osservare le misure sopradescritte;
- che, per assicurare il distanziamento interpersonale occorre predisporre le seguenti ulteriori misure:
  1. controllo degli accessi;
  2. corsie mercatali a senso unico;
  3. posizionamento di segnaletica orizzontale nelle zone prossimali ai singoli banchi per favorire il rispetto del distanziamento;
  4. maggiore distanziamento dei posteggi;
  5. individuazione di altra area mercatale;

#### RITENUTO:

- opportuno, inoltre, confermare per motivi di sicurezza il divieto nel plateatico di Piazza Fontanesi di allestimento delle distese di pubblici esercizi o di altre attività con sedie e tavoli o altri elementi, al fine di evitare assembramenti e/o le consuete operazioni di mercato;

#### VISTI :

l'art.28 del Decreto Legislativo n. 114/98;

la legge regionale 12 /99

la DGR 1368/99 e smi

VISTI ALTRESI':

- l'art 107 del TUEL 267/2000

- lo Statuto comunale

- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi ;

#### DETERMINA

1) di confermare l'assegnazione dell'area di Piazza Fontanesi alle Associazioni di categoria Confagricoltura, Cia , Coldiretti e UGC tranne che per le postazioni lett. A e B che sono assegnate tramite concessioni decennali, per lo svolgimento del mercato del contadino e dei prodotti biologici e naturali come da planimetria di cui all'Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente atto, fino al 31 dicembre 2020;

2) di prendere atto che le associazioni di categoria si impegnano ad occupare lo spazio di cui al punto 1) con aziende aderenti alle associazioni stesse, dando atto che la cittadinanza ha segnalato la necessita' della presenza di soggetti che provvedono alla vendita di prodotti biologici e naturali e a Km 0;

3) che le Associazioni si impegnano nello svolgimento del mercato al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'ordinanza regionale n. 82 del 17/05/2020, nell'ordinanza del Sindaco del Comune di Reggio Emilia agli atti con PG 2020/0088668 del 25/05/2020, e al rispetto delle misure di sicurezza, salvaguardia e contenimento COVID- 19 volte a fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria contenute nelle disposizioni nazionali, regionali e locali ;

4) di stabilire che le aree concesse sono soggette all'applicazione del Canone per la Concessione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.). La riscossione avviene in esecuzione di quanto previsto dal regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34431/234 del 18.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

5) di non consentire, sul plateatico di Piazza Fontanesi il posizionamento/passaggio di automezzi.

6) di confermare che le attività di vendita dei prodotti alimentari devono svolgersi nei limiti di carattere igienico-sanitario prescritti dal Dipartimento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20.11.2007, nonché del Regolamento 852/2004 CE, e di ogni altra condizione stabilita dal competente Servizio dell'AUSL di Reggio Emilia. Dovranno seguirsi indicazioni ed adempimenti indicati nelle "Buone pratiche igienico-sanitarie"

7) di stabilire che:

- il mancato rispetto degli orari dell'attività è punito ai sensi dell'art. 29 comma 2 del Decreto Legislativo 114/98;
- la mancata osservanza in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dal d.l. 33/2020.

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune ed è valido dalla data di pubblicazione e fino al 31 dicembre 2020.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile U.O.C. Attività Economiche - Dr.ssa Irene Licciardello - L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'U.O.C. Attività Economiche, in via E. S. Pietro n. 12.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

La Dirigente  
Dr.ssa Lorena Belli